



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it
UFFICIO RECLUTAMENTO 089/771651 – 54 – 59 - 48

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTI i decreti di quest'Ufficio prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 del 27/08/2014, con i quali sono state approvate e pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/17 e successivi decreti di rettifica e/o integrazione;
VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 10902/2018 REG.PROV.COLL. - N. 10164/2018 REG.RIC, con cui viene disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle GAE;
VISTA la richiesta avanzata dall'aspirante docente CORNETTA Mariapia di esecuzione della decisione sopra indicata, richiesta acquisita al prot. n. 20727 del 31.12.2018 di quest'Ufficio;
ACCERTATO che il nominativo della sig.ra CORNETTA figura tra quelli dei ricorrenti;
RILEVATO tuttavia che la sentenza citata richiama l'orientamento del Consiglio di Stato (sentt. 4021/2018, 3703/2018) secondo cui *"il re-ingresso in GAE è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo).....la qualificazione "a esaurimento" comporta...una chiusura all'inserimento di nuovi soggetti non inseriti..."*;
ACCERTATO che la sig.ra CORNETTA Mariapia non è mai stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento;
RILEVATO che la medesima, sconosciuta al Sistema Informativo dell'Istruzione, non avrebbe potuto partecipare al ricorso, in quanto non inserita, in precedenza, nelle graduatorie ad esaurimento né di questa né di altra provincia;
RILEVATA l'esigenza di non procedere ad un non consentito inserimento *ex novo* nelle GAE di soggetti non aventi titolo, in quanto ciò contrasterebbe con il disposto specifico della sentenza n. 10902/2018 del TAR Lazio oltre che con le disposizioni normative in materia di graduatorie ad esaurimento;

D I S P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della stessa sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 10902/2018 REG.PROV.COLL. - N. 10164/2018 REG.RIC, **non è consentito l'inserimento ex novo nella GAE** di questa provincia **della ricorrente sig.ra CORNETTA Mariapia, nata il 01/11/1991 (SA)**, sconosciuta al Sistema Informativo dell'Istruzione.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

AA/of
francesco.oliva.sa@istruzione.it
tel. 089/771648

IL DIRIGENTE
Annabella Attanasio